

**Impugnazione proposta il 30 novembre 2015 da August Stork KG avverso la sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 25 settembre 2015, causa T-366/14, August Storck/EUIPO**

**(Causa C-636/15 P)**

(2016/C 270/24)

*Lingua processuale: l'inglese*

**Parti**

*Ricorrente:* August Storck KG (rappresentante: N. Gregor, avvocato)

*Altra parte nel procedimento:* Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Con ordinanza dell'11 maggio 2016, la Corte di giustizia (Nona Sezione) ha dichiarato inammissibile l'appello.

---

**Impugnazione proposta il 21 gennaio 2016 dalla Matratzen Concord GmbH avverso la sentenza del Tribunale (Nona Sezione) del 19 novembre 2015, causa T-526/14, Matratzen Concord GmbH/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)**

**(Causa C-35/16 P)**

(2016/C 270/25)

*Lingua processuale: il tedesco*

**Parti**

*Ricorrente:* Matratzen Concord GmbH (rappresentante: I. Selting, Rechtsanwalt)

*Altre parti nel procedimento:* Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), Mariano Barranco Rodriguez, Pablo Barranco Schnitzler

Con ordinanza del 28 aprile 2016 la Corte di giustizia dell'Unione europea (Sesta Sezione) ha respinto l'impugnazione e ha disposto che la ricorrente supporterà le proprie spese.

---

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Najvyšší súd Slovenskej republiky (Slovacchia) l'11 febbraio 2016 — INGSTEEL spol. s r. o., Metrostav a. s./Úrad pre verejné obstarávanie**

**(Causa C-76/16)**

(2016/C 270/26)

*Lingua processuale: lo slovacco*

**Giudice del rinvio**

Najvyšší súd Slovenskej republiky

**Parti**

*Ricorrenti:* INGSTEEL spol. s r. o., Metrostav a. s.

*Resistente:* Úrad pre verejné obstarávanie

*Altra parte nel procedimento:* Slovenský futbalový zväz

### Questioni pregiudiziali

- 1) Se si possa considerare conforme allo scopo dell'articolo 47, e in particolare ai suoi paragrafi 1, lettera a) e 4, della direttiva 2004/18/CE<sup>(1)</sup> del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, il modo di procedere di un'autorità nazionale, la quale, nell'ambito di un appalto pubblico per un contratto del valore stimato di 3 milioni di euro, abbia considerato non soddisfatti i requisiti del bando di gara attinenti alla capacità economica e finanziaria di un offerente, in base ad una dichiarazione sull'onore da quest'ultimo presentata e all'informazione fornita dalla banca, secondo la quale l'interessato poteva ottenere un credito bancario speciale senza vincolo di destinazione per un importo limite che eccedeva il valore dell'appalto.
- 2) Se la situazione sul mercato dei servizi bancari di uno Stato membro, ove la banca, nella propria promessa vincolante di credito, subordini la concessione di mezzi finanziari al soddisfacimento delle condizioni previste nel contratto di credito, le quali non sono concretamente specificate al momento dell'appalto pubblico, possa costituire, ai sensi dell'articolo 47, paragrafo 5, della citata direttiva 2004/18/CE, un fondato motivo per cui l'offerente non può fornire i documenti richiesti dall'amministrazione aggiudicatrice, ossia se in tale situazione sia possibile provare la propria capacità economica e finanziaria con una dichiarazione sull'onore che attesti l'esistenza di un sufficiente rapporto di credito con la banca.
- 3) Se, nell'ambito del sindacato giurisdizionale sulla decisione dell'autorità nazionale per gli appalti pubblici di escludere un offerente, la circostanza che i diversi contratti siano già stati quasi del tutto eseguiti dall'offerente aggiudicatario possa essere considerata quale impedimento oggettivo, a causa del quale il giudice nazionale non può dare attuazione al contenuto della disposizione dell'articolo 47, paragrafi 1 e 2 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in combinato disposto con gli articoli 1, paragrafo 1, e 2, paragrafi 3, 6, 7 e 8 della direttiva 89/665/CEE<sup>(2)</sup> del Consiglio, del 21 dicembre 1989, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori.

<sup>(1)</sup> GU L 134, pag. 114.

<sup>(2)</sup> GU L 395, pag. 33.

---

**Impugnazione proposta l'11 febbraio 2016 dalla Hewlett Packard Development Company LP avverso la sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 3 dicembre 2015, causa T-628/14: Hewlett Packard Development Company/EUIPO**

**(Causa C-77/16 P)**

(2016/C 270/27)

*Lingua processuale: l'inglese*

### Parti

*Ricorrente:* Hewlett Packard Development Company LP (rappresentanti: T. Raab, Rechtsanwalt, H. Lauf, Rechtsanwalt)

*Altra parte nel procedimento:* Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Con ordinanza del 26 maggio 2016 la Corte di giustizia (Decima Sezione) ha dichiarato l'impugnazione irricevibile.

---

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Østre Landsret (Danimarca) il 25 febbraio 2016 — N Luxembourg 1/Skatteministeriet**

**(Causa C-115/16)**

(2016/C 270/28)

*Lingua processuale: il danese*

### Giudice del rinvio

Østre Landsret